

***Policy di gestione dei conflitti di interesse***

VERSIONE	DATA DOCUMENTO	VALIDATO DA
1.0	30.05.2019	Consiglio di Amministrazione
2.0	28.03.2024	Consiglio di Amministrazione

**INDICE**

<b>1.PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2.PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>3</b>
<b>3.PRINCIPI GENERALI</b>	<b>4</b>
3.1 Identificazione dei conflitti di interesse	5
3.2 Gestione dei conflitti di interesse	6
<b>4.INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>6</b>
4.1 Soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interesse	6
<b>5.MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>8</b>
<b>6.MISURE ALTERNATIVE O AGGIUNTIVE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>11</b>
<b>7.OBBLIGHI DEI SOGGETTI</b>	<b>12</b>
<b>8.REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>13</b>
8.1 Istituzione del registro	13
8.2 Informazioni da registrare	13
8.3 Format del Registro dei conflitti di interesse adottato dalla SIM	14
8.4 Gestione del Registro	14
<b>9.MONITORAGGIO PERIODICO E RIESAME DELLA <i>POLICY</i></b>	<b>15</b>

## 1. Premessa

La presente *Policy* è stata redatta da Euclidea SIM S.p.A. (di seguito anche la “Società” o la “SIM”), ai fini del rispetto della disciplina sui conflitti di interesse, così come disciplinata dalla Direttiva MiFID II e dalle relative disposizioni di attuazione.

Lo scopo del presente documento consiste nella formulazione di un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alla dimensione, all’organizzazione ed alla complessità delle attività svolte dalla Società. La presente *Policy* ha l’obiettivo di individuare i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che si possono manifestare in relazione ai servizi e alle attività di investimento prestati, nonché definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Euclidea SIM S.p.A. è un intermediario finanziario attivo nella prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione;
- gestione di portafogli;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- consulenza in materia di investimenti.

La SIM ha adottato ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interessi che potrebbero insorgere con il Cliente o anche tra i diversi Clienti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM è finalizzata a:

- individuare le situazioni che generano (o potrebbero generare) un conflitto tra gli interessi del Cliente e quelli della SIM, oppure tra gli interessi di un Cliente e quelli di altri Clienti e che possano danneggiare il Cliente;
- definire le soluzioni organizzative e le procedure finalizzate alla gestione di tali conflitti, allo scopo di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei Clienti - comprese le loro preferenze di sostenibilità.

## 2. Principali riferimenti normativi

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito anche “Direttiva MiFID II”);
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (di seguito anche “Regolamento Delegato”);
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i (“TUF”);
- Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.;
- Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di

sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.

### 3. Principi generali

Ai sensi dell'art. 21 del TUF, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le SIM adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

In attuazione delle sopracitate disposizioni, le SIM:

- elaborano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità svolta (art. 34 del Regolamento Delegato). Tale politica deve tenere conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

Detta politica deve:

- (i) consentire l'individuazione, in relazione agli specifici servizi ed alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
  - (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di cui al precedente punto (i).
- forniscono al cliente, su supporto durevole e con sufficiente dettaglio, le informazioni relative ai conflitti di interessi qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa al fine di prevenire o gestire il conflitto di interessi non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità. Tale comunicazione deve spiegare in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente e le fonti dei conflitti di interesse, oltre alle azioni intraprese per attuarli (art. 34, paragrafo 4 del Regolamento Delegato);
  - tengono ed aggiornano regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, predisponendo con cadenza almeno annuale relazioni scritte per l'alta dirigenza su tali situazioni (art. 35 del Regolamento Delegato);
  - definiscono ed attuano politiche e pratiche retributive intese a non creare conflitti di interesse o incentivi che possono indurre i Soggetti Rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell'impresa a potenziale discapito di un cliente (art. 27 del Regolamento Delegato). A riguardo, per maggiori dettagli si rimanda alle Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione adottate dalla SIM;
  - valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse e adottano misure adeguate a rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse deve essere considerato come una carenza della politica sui conflitti di interesse

della SIM (art. 34, paragrafo 5 del Regolamento Delegato).

Infine, la materia dei conflitti di interesse è disciplinata anche nell'ambito del Codice civile relativamente ai conflitti potenzialmente pregiudizievoli per la Società e in particolare agli artt. 2373, 2391 e 2399.

### 3.1 Identificazione dei conflitti di interesse

La SIM deve considerare, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni in cui la medesima, un Soggetto Rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello al quale il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni e dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La prima tipologia di conflitto di interessi (*sub* lettera a) consiste nella eventualità che la SIM possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente. Essa si riferisce alle attività che, se non svolte correttamente, possono, in linea di principio, comportare un guadagno (o consentire di evitare una perdita) per la SIM a "spese" del cliente.

La seconda tipologia di conflitto di interessi (*sub* lettera b) è costituita dalla esistenza di un vantaggio per la SIM distinto da quello per il cliente.

La terza tipologia di conflitto di interessi (*sub* lettera c) consiste nell'eventualità che la SIM abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o di un altro gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato. Tale previsione concerne, dunque, ipotesi di disparità di trattamento della clientela in virtù di un interesse dell'impresa di investimento a comportarsi in tal senso.

La quarta tipologia di conflitto di interessi (*sub* lettera d) consiste nell'eventualità che la SIM svolga la stessa attività del cliente, dove per "stessa attività" deve intendersi la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente. In altri termini, la SIM si trova in tale situazione di conflitto di interessi, qualora essa svolga in conto proprio la stessa attività che svolge anche per conto del cliente, nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento.

La quinta tipologia di conflitto di interessi (*sub* lettera e) consiste nella eventualità che la SIM riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio.

La SIM, inoltre, include i conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni, in quanto la SIM potrebbe essere indotta a privilegiare il proprio interesse commerciale e reputazionale, quale organizzazione focalizzata sulle tematiche ESG, rispetto al miglior interesse del cliente.

### 3.2 Gestione dei conflitti di interesse

Una volta identificati i conflitti di interessi, la SIM deve individuare le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi e dotarsi di un'efficace politica di gestione.

La SIM gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno ai clienti che un determinato conflitto comporta e del costo per la medesima SIM dell'adozione delle misure che, in astratto, sarebbero adatte a gestire il conflitto.

In conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, qualora le misure adottate dalla SIM non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità - sia evitato, la SIM informa chiaramente detti clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o fonti dei conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, mediante supporto durevole. Tale informativa deve descrivere la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le decisioni assunte dagli Organi o dalle Funzioni competenti e le relative motivazioni per mitigare tali rischi in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata.

## 4. Individuazione dei conflitti di interesse

### 4.1 Soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interesse

#### Soggetti Rilevanti

Nell'individuare l'area dei conflitti, la SIM ha considerato le situazioni di conflitto che possono derivare da interessi di cui siano portatori i seguenti soggetti (di seguito, "Soggetti Rilevanti"):

- i componenti degli organi aziendali, intesi questi ultimi come il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- i soci in funzione dell'entità della partecipazione detenuta;
- l'Amministratore Delegato della SIM;
- i dipendenti della SIM;
- ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SIM e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento anche in base ad un accordo di esternalizzazione.

I Soggetti Rilevanti sono obbligati a segnalare tempestivamente, per iscritto, le situazioni di conflitto di cui sono a conoscenza:

- alla Funzione *Compliance*; o
- qualora si tratti di risorse operanti nelle singole Unità Organizzative e soggette al coordinamento di un Responsabile, al Responsabile di detta Unità Organizzativa che, a sua volta, riferisce alla Funzione *Compliance*.

La Funzione *Compliance* verifica l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di conflitto di interessi alla medesima segnalato.

In particolare, il personale dovrà essere reso edotto circa i criteri che presidono all'identificazione dei conflitti di interessi, in modo da poter rilevare, nell'ambito della propria area di competenza, una nuova situazione di conflitto che dovesse presentarsi

In linea generale, devono essere segnalate alla Funzione *Compliance* tutte le possibili situazioni in cui vi sia:

- un interesse della SIM, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con essi un legame di controllo in contrasto con l'interesse di uno o più Clienti;
- un interesse della SIM, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con essi un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri e, in ogni caso, in contrasto con l'interesse di uno o più clienti;
- un interesse di un cliente della SIM in contrasto con quello di altri clienti della SIM.

Ai Soggetti Rilevanti spetta, inoltre, il compito di monitorare l'attività della SIM al fine di individuare le situazioni idonee a dar luogo a conflitti di interessi effettivi o potenziali.

### **Funzione Compliance**

La SIM ha attribuito alla Funzione *Compliance* il compito di:

- individuare, nell'esercizio della propria funzione, possibili situazioni di conflitto di interesse;
- analizzare le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi che gli vengono sottoposte da parte dei Soggetti Rilevanti, al fine di sottoporle al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria attività, la Funzione *Compliance* è supportata principalmente dai Responsabili delle singole Unità Organizzative.

Allo scopo di assolvere ai compiti ad essa attribuiti, la Funzione *Compliance* può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere a richieste di informazioni e ad atti di verifica esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti nei confronti di tutti i Soggetti Rilevanti.

### **Funzione di Internal Audit e di Risk Management**

È compito della Funzione di *Internal Audit* e della Funzione di *Risk Management*, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di situazioni che danno luogo o possano dar luogo ad un conflitto di interessi, di darne comunicazione alla Funzione *Compliance*.

### **Individuazione delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse**

Spetta alla Funzione *Compliance*, con la collaborazione dei Responsabili delle singole Unità Organizzative interessate dal conflitto di interessi (anche solo potenziale) censito, individuare le misure per la gestione dei conflitti da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

## 5. Mappatura dei conflitti di interesse

In considerazione dell'operatività della SIM, sono state individuate le seguenti ipotesi di conflitto di interessi.

- a) Conflitti di interesse derivanti dalla possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente:

Tipologia di conflitto	Modalità di gestione
<p>Le situazioni di potenziale conflitto di interesse individuate sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'investimento, da parte della SIM, del proprio patrimonio nei medesimi strumenti finanziari oggetto di investimento nell'ambito delle gestioni di portafogli:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) realizzando un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria agendo quale controparte in operazioni di compravendita di strumenti finanziari con i propri clienti, oppure</li> <li>b) scegliendo il momento di acquisto o di vendita di un determinato strumento finanziario alla luce ed in conseguenza di operazioni di acquisto o di vendita del medesimo strumento finanziario effettuate per conto di uno o più clienti o, viceversa, scegliendo il momento di acquisto o di vendita di un determinato strumento finanziario per conto dei portafogli gestiti in conseguenza di operazioni di acquisto o di vendita del medesimo strumento finanziario effettuate per proprio conto;</li> </ol> </li> <li>2. l'investimento, da parte di gestori della SIM, del proprio patrimonio personale nei medesimi strumenti finanziari oggetto di investimento nell'ambito delle gestioni di portafogli:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) realizzando un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria agendo quale controparte in operazioni di compravendita di strumenti finanziari con i propri clienti, oppure</li> <li>b) scegliendo il momento di acquisto o di vendita di un determinato strumento finanziario alla luce ed in conseguenza di operazioni di acquisto o di vendita del medesimo strumento finanziario effettuate per conto di uno o più clienti</li> </ol> </li> </ol>	<p>La SIM si inibisce la possibilità di effettuare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. operazioni di compravendita di strumenti finanziari tra il proprio patrimonio e quelli dei propri clienti;</li> <li>2. operazioni di investimento del proprio patrimonio negli stessi strumenti finanziari nei quali sia investito il patrimonio dei propri clienti se secondo modalità e in tempi non coerenti con quelli che caratterizzano le operazioni effettuate per conto dei propri clienti.</li> </ol> <p>È fatto inoltre divieto ai gestori della SIM, oltre che ai membri del Consiglio di Amministrazione, di investire nei medesimi strumenti finanziari oggetto di investimento nell'ambito delle gestioni di portafogli. Mentre è consentito agli stessi di conferire un mandato di gestione alla SIM.</p>

<p>o, viceversa, scegliendo il momento di acquisto o di vendita di un determinato strumento finanziario per conto dei portafogli gestiti in conseguenza di operazioni di acquisto o di vendita del medesimo strumento finanziario effettuate per proprio conto.</p>	
---	--

b) **Conflitti di interesse derivanti dall'essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo:**

Tipologia di conflitto	Modalità di gestione
<p>Quali uniche situazioni di potenziale conflitto di interesse sono state individuate le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il caso in cui la SIM utilizzi, quale negoziatore un intermediario riferibile, o comunque collegato, ad uno dei soci della SIM;</li> <li>2. l'ipotesi in cui la SIM investa in OICR gestiti da uno dei soci della SIM o, comunque, ad essi collegati.</li> </ol>	<p>È esclusa la possibilità per la SIM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di utilizzare quali intermediari nella compravendita di strumenti finanziari per conto dei patrimoni gestiti banche o imprese di investimento correlati ai soci della SIM;</li> <li>2. di investire i patrimoni gestiti in OICR gestiti da uno dei soci della SIM o, comunque, ad essi collegati.</li> </ol>

c) **Conflitti di interesse derivanti dall'aver un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato:**

Tipologia di conflitto	Modalità di gestione

<p>Quale unica situazione di potenziale conflitto di interesse è stato individuato il caso in cui la SIM effettui operazioni di compravendita di strumenti finanziari tra due o più dei propri clienti, oppure scelga il momento di acquisto o di vendita di un determinato strumento finanziario per conto di un determinato cliente alla luce ed in conseguenza di operazioni di acquisto o di vendita del medesimo strumento finanziario effettuate per conto di altri clienti.</p>	<p>La SIM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. si inibisce la possibilità di effettuare operazioni di compravendita di strumenti finanziari tra i patrimoni di due o più clienti;</li> <li>2. dà attuazione alla scelta di investimento in o disinvestimento da un determinato strumento finanziario per conto dei propri clienti secondo modalità e tempi tra di essi coerenti;</li> <li>3. assoggetta a verifica preventiva da parte della funzione di <i>compliance</i> o di <i>risk management</i> le eventuali disposizioni di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartite da singoli clienti, aventi ad oggetto strumenti finanziari che formino oggetto di investimento da parte della SIM nella gestione di portafogli, al fine di evitare che sia data esecuzione a disposizioni anomale per modalità e tempi. In caso di anomalie, la funzione di <i>compliance</i> o di <i>risk management</i> coinvolta ne dà tempestiva comunicazione all'Amministratore Delegato che assume le iniziative necessarie al fine di evitare che l'esecuzione delle disposizioni ricevute arrechi pregiudizio ai clienti della SIM.</li> </ol>
--	---

- d) Conflitti di interesse derivanti dallo svolgere la medesima attività del cliente: in considerazione delle caratteristiche della SIM, dell'attività prestata e della clientela target, non sono individuabili conflitti di interesse della specie.
- e) Conflitti di interesse derivanti dal ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio: in considerazione del fatto che la SIM si è inibita la possibilità di ricevere incentivi, in denaro o in natura, da parte di soggetti diversi dai clienti e che, pertanto, percepisce quali unici compensi quelli ad essa corrisposti dai propri clienti, non sono individuabili conflitti della specie.
- f) Conflitti di interesse in ambito ESG:
- (i) conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione dei membri del personale interessati rispetto al perseguimento del miglior interesse dei clienti e degli OICR gestiti;
  - (ii) conflitti di interesse tra diversi OICR selezionati dalla SIM derivanti dalla circostanza che la stessa potrebbe favorire gli investimenti dei fondi che si qualificano ai sensi degli artt. 8 o 9 dell'SFDR rispetto ad altri fondi privi di tali caratteristiche, oppure potrebbe effettuare investimenti sostenibili e/o ecosostenibili attraverso un fondo ex art. 9 SFDR, quando potrebbero essere idonei anche per la politica di investimento di un fondo ex art. 8 SFDR;
  - (iii) conflitti di interesse derivanti dall'inserimento nei portafogli di prodotti finanziari ex artt. 8 e/o 9 SFDR invece di strumenti/prodotti diversi funzionali al perseguimento del miglior interesse del cliente, al fine di consentire alla SIM di qualificare una linea di gestione commercializzata ai sensi dei medesimi artt. 8 o 9 del Reg. SFDR.

L'aggiornamento della mappatura dei conflitti di interessi adottata SIM è affidato alla Funzione *Compliance*, che effettua tale attività con il supporto delle unità aziendali.

L'aggiornamento avviene ogni qualvolta emergano nuove fattispecie di conflitto o vi siano aggiornamenti nell'operatività della SIM ovvero modifiche normative rilevanti.

La Funzione di *Compliance* viene a conoscenza dei diversi aggiornamenti o mutamenti menzionati attraverso il proprio diretto coinvolgimento in alcune attività, ovvero tramite i componenti degli Organi e delle unità aziendali che, se dovessero riscontrare situazioni rilevanti sono tenuti a comunicarle tempestivamente.

A tal fine, i soggetti sopra indicati, devono prestare la massima attenzione nell'esame delle richiamate situazioni, svolgendo un controllo sostanziale e non solo formale, ciascuno per le proprie aree di competenza, della documentazione e delle informazioni acquisite, in un'ottica di tutela del patrimonio della SIM e degli interessi della clientela.

Nel caso in cui venga valutata la sussistenza di un nuovo conflitto, la Funzione di *Compliance* collabora con le competenti unità aziendali per definire i presidi da attivare ai fini della gestione delle fattispecie di conflitto, monitorandone la corretta attuazione.

Una volta effettuate le attività sopra indicate, la Funzione di *Compliance* provvede a registrare la nuova fattispecie nella mappatura dei conflitti e a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo, si evidenzia che la SIM ha adottato una serie di misure generali per la gestione dei conflitti di interesse e, nello specifico:

- principi deontologici. la SIM si è dotata di un Codice Interno di comportamento nel quale sono definiti, *inter alia*, i principi (competenza, professionalità, qualità, imparzialità, correttezza, indipendenza e trasparenza) ed i criteri fondamentali che tutti i Soggetti Rilevanti devono osservare nello svolgimento dei servizi di investimento e accessori;
- Operazioni Personali. la SIM ha adottato la Procedura Operazioni Personali, in cui sono previste misure volte ad impedire il compimento di operazioni da parte di Soggetti Rilevanti che possano generare conflitti di interesse, anche mediante accesso a informazioni confidenziali acquisite nell'ambito dell'attività svolta. La disciplina relativa alle Operazioni Personali prevede divieti per l'operatività personale in strumenti finanziari e obblighi di notifica al *Chief Financial Officer*, in merito alle operazioni effettuate;
- ruoli operativi e responsabilità. la SIM si è dotata di un apposito organigramma, che descrive le responsabilità delle varie strutture aziendali. Inoltre, le procedure interne indicano in modo specifico i compiti spettanti a ciascun operatore e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere;
- separatezza organizzativa. l'organizzazione aziendale prevede una separazione dei comparti operativi, allo scopo di evitare la circolazione di notizie, dati e informazioni confidenziali che possano determinare comportamenti e/o scelte pregiudizievoli per i partecipanti o, comunque, potenziali conflitti di interesse. Con particolare riferimento ai ruoli di controllo, la struttura aziendale è tale da escludere che i soggetti che svolgono attività di controllo partecipino alla gestione e/o alla prestazione dei servizi che sono chiamati a controllare.

## 6. Misure alternative o aggiuntive di gestione dei conflitti di interesse

Se in alcune situazioni di conflitto di interessi, nonostante l'impegno profuso nell'istituire misure di prevenzione e di gestione del conflitto stesso, non è possibile per la SIM assicurare l'indipendenza richiesta si rendono necessarie misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto consistenti essenzialmente in:

- *disclosure* al cliente;
- astensione dall'operatività.

Conseguentemente, nel caso in cui le misure di gestione dei conflitti di interessi identificate dalla SIM non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità - sia evitato, la SIM informa con chiarezza i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché questi possa assumere una decisione consapevole sui servizi prestati.

In ogni caso, tutte le sopra rappresentate ipotesi di conflitto di interessi verranno indicate nella sintesi della politica sui conflitti di interessi che la SIM consegna ai clienti, in tempo utile, prima della prestazione dei servizi di investimento.

In determinate circostanze, in considerazione della particolare natura del conflitto di interessi e qualora non si ritenga possibile conseguire un grado sufficiente di indipendenza di comportamento, la SIM - previa delibera del Consiglio di Amministrazione - si asterrà dal prestare il servizio.

La SIM si riserva di fornire specifiche informative circa le situazioni di potenziale conflitto di interessi, eventualmente anche in determinati casi in cui, a giudizio della SIM stessa, esse risultino correttamente presidiate dalle misure descritte nei precedenti paragrafi.

Le informative verranno fornite nelle forme ritenute più opportune per una chiara ed efficace rappresentazione delle situazioni conflittuali.

## **7. Obblighi dei soggetti**

Ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile, i soggetti identificati come Rilevanti ai fini della presente *Policy* non possono esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Ai sensi dell'art. 2391<sup>1</sup> del Codice Civile, i soggetti identificati come Rilevanti ai fini della presente *Policy* devono dare notizia, per iscritto, agli altri amministratori e al collegio sindacale in relazione ad ogni interesse che abbiano, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora il soggetto sia l'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Ai sensi del' art. 2399 del Codice Civile la SIM ha definito che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza);

---

<sup>1</sup> Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 58/98, art. 6 comma 2 - *novies* "i soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse che possono per conto proprio o di terzi".

L'art. 192 - *quater* del D.Lgs. 58/98 disciplina che "i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'art. 6, comma 2 - *novies*, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila".

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

## 8. Conflitti di interessi nei confronti di parti correlate

Ai sensi della normativa di riferimento, le SIM si dotano di procedure per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse relativi a operazioni con parti correlate, inclusi i crediti e i prestiti di cui all'articolo 15-ter del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in conformità con quanto previsto dal paragrafo 110 degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna di attuazione della IFD.

## 9. Registro dei conflitti di interesse

### 9.1 Istituzione del registro

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Delegato, la SIM ha istituito e mantiene aggiornato un registro, tenuto dalla Funzione *Compliance*, nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto, o possa sorgere un conflitto di interessi che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In particolare, la Funzione *Compliance* provvede alla registrazione:

- delle situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse e mai verificatesi in precedenza. In presenza di "nuove" situazioni di conflitto di interessi, dovranno essere individuate apposite misure di gestione e dovrà essere all'uopo aggiornata la mappatura riportata nella presente *Policy*;
- delle situazioni di conflitto di interessi già individuate e inserite nella presente *Policy* in relazione alle quali: (i) non sono state rispettate le misure per la loro gestione (individuate nel presente documento); oppure (ii) per le quali le misure individuate per la gestione si sono rilevate non adeguate;
- delle situazioni di conflitto già individuate e inserite nella presente *Policy*, ma in relazione alle quali si è reso necessario adottare per la loro gestione misure diverse da quelle individuate nel presente documento;
- delle situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse descritte nella *Policy* e gestite attraverso le misure individuate nel presente documento.

### 9.2 Informazioni da registrare

Nel Registro adottato dalla SIM sono riportati in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti di interesse

secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati. In particolare, nel documento sono indicati:

- la data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interesse. In tale campo, la Funzione *Compliance* indica la data in cui i soggetti hanno comunicato alla stessa la situazione di conflitto di interessi oppure quella in cui la medesima Funzione lo ha rilevato autonomamente;
- la descrizione della situazione di conflitto di interesse. In tale campo, è descritta la situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere il conflitto di interesse;
- la tipologia di conflitto in base alle situazioni individuate dall'art. 33 del Regolamento Delegato e riepilogate nella presente *Policy*;
- la natura e l'estensione del conflitto;
- i soggetti esterni ed interni alla SIM coinvolti nell'operazione oggetto di conflitto di interesse;
- la data di inizio e la data di termine della sussistenza del conflitto;
- le misure individuate/adottate per la gestione del conflitto. In tale campo, sono indicate le misure che si intendono proporre al Consiglio di Amministrazione per la gestione del conflitto di interesse. Nel caso in cui si tratti di un conflitto già individuato, descritto e per il quale sono state adottate le misure individuate nel presente documento, si deve dare atto di tale circostanza.

### **9.3 Format del Registro dei conflitti di interesse adottato dalla SIM**

Il Registro è istituito in formato elettronico e in modo da consentire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di registrazioni. In particolare, deve essere consentito di individuare tutte le modifiche e/o correzioni apportate alle informazioni registrate, nonché di risalire al contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni/modifiche.

I dati presenti nel Registro, oltre a essere a disposizione per eventuali richieste pervenute o avanzate dalle Autorità di Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame periodico della *Policy* da parte del Consiglio di amministrazione, supportato dalla Funzione *Compliance*.

Il Registro dei conflitti di interesse viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione almeno con cadenza annuale.

### **9.4 Gestione del Registro**

Al fine di aggiornare il Registro dei conflitti di interesse, la Funzione di *Compliance* riceve dai Soggetti Rilevanti, dalle altre Funzioni di Controllo Interno, e dai Responsabili delle singole Unità Organizzative le comunicazioni concernenti le nuove situazioni di conflitto di interessi effettive o potenziali rilevate.

Qualora, dall'analisi svolta, risulti che la situazione sia, anche solo potenzialmente, idonea a ledere gli interessi dei clienti - comprese le preferenze di sostenibilità - la Funzione *Compliance* provvede all'iscrizione della stessa nell'apposito Registro dei conflitti.

Ogni qualvolta viene registrata una nuova situazione, la SIM ne dà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni.

## 10. Monitoraggio periodico e riesame della *Policy*

La Funzione *Compliance*, con cadenza almeno annuale, svolge una verifica in materia di gestione dei conflitti di interesse che formalizza nell'ambito della propria relazione da sottoporre agli organi aziendali della SIM. Qualora si ravvisino gravi criticità ovvero vi sia la necessità di apportare modifiche rilevanti alla presente *Policy*, ovvero ai presidi adottati, la Funzione *Compliance* informa tempestivamente l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di amministrazione.

Alla luce delle risultanze della comunicazione della Funzione *Compliance*, il Collegio Sindacale verifica con cadenza annuale che la SIM adotti ogni misura ragionevole per l'identificazione dei conflitti di interessi.

La Funzione di *Internal Audit* verifica, con cadenza annuale, l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo adottati dalla SIM per la gestione dei conflitti di interessi. Essa formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio della Funzione *Compliance*, riesamina la *Policy* di gestione dei conflitti di Interesse almeno una volta all'anno e quando:

- la struttura organizzativa ovvero societaria della SIM muta in modo significativo;
- la SIM modifica la propria operatività;
- la SIM, attraverso le funzioni preposte allo svolgimento di tale compito, individua nuove circostanze in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di interessi tali da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

Sulla base degli esiti del procedimento di riesame, l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica approva la *Policy* di gestione dei conflitti di interesse aggiornata, nella quale sono recepite le modifiche che si rendono necessarie.